

Allegato D – Emissione e pagamento delle fatture

alla Convenzione tariffale TarReha concernente l'erogazione di prestazioni ambulatoriali di riabilitazione secondo AINF / AM / AI – valida dal 1° gennaio 2025

Nota: le designazioni di persone si applicano a tutti i sessi. I richiami ad articoli e capoversi si riferiscono al presente allegato, salvo ove indicato espressamente in modo diverso. In caso di dubbi interpretativi fa fede la versione tedesca.

1 Fatturazione

- ¹ Il fornitore di prestazioni invia la fattura all'assicuratore al termine del trattamento. È ammessa una fattura intermedia a cadenza mensile.
- ² La fattura contiene i seguenti dati:
 - a. nome e indirizzo del fornitore di prestazioni con Global Location Number (GLN)
 - b. cognome, nome, indirizzo, GLN del medico prescrivente
 - c. data e numero della fattura
 - d. cognome, nome, data di nascita, indirizzo e numero di assicurato / di infortunio del paziente
 - e. motivo del trattamento (malattia, infortunio o invalidità)
 - f. calendario con i seguenti dati:
 - inizio del trattamento e date dei giorni di trattamento
 - cifre tariffarie e numero di punti tariffari dell'importo forfettario giornaliero
 - totale punti tariffari
 - valore del punto
 - importo totale del forfait giornaliero valutato con i punti tariffari
 - g. diagnosi, composta dal codice ICD-10 (4 cifre)
- ³ Se la riabilitazione ambulatoriale si protrae oltre l'anno civile, le prestazioni vengono conteggiate sulla base dei punti tariffari e del valore del punto validi il giorno del trattamento.
- ⁴ La fattura viene trasmessa in formato elettronico. A livello tecnico e di contenuti, l'attuazione avviene sulla base dello standard del Forum Datenaustausch.

2 Pagamento della fattura

- ¹ L'assicuratore si impegna a saldare le fatture entro 30 giorni dalla loro ricezione. Può eseguire controlli a campione sulle terapie eseguite.
- ² Il termine di pagamento viene interrotto in caso di reclami giustificati.
- ³ Gli elementi non contestati della fattura possono essere fatturati separatamente agli assicuratori mediante una fattura corretta senza le posizioni contestate.

- ⁴ Fatta eccezione per l'art. 2 cpv. 5 dell'allegato C, non vengono remunerate le prestazioni non prescritte o non approvate dall'assicuratore.
- ⁵ L'assicuratore non si fa carico delle sedute mancate.

Berna / Lucerna, 30 settembre 2024

H+ Gli Ospedali Svizzeri

La presidente

La direttrice

Dott.ssa Regine Sauter

Anne-Geneviève Bütikofer

Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM)

**Istituto nazionale svizzero di
assicurazione contro gli infortuni
(Suva) Divisione assicurazione militare**

Il presidente

Il direttore

Daniel Roscher

Martin Rüfenacht

**Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Ambito Assicurazione invalidità (AI)**

Il vicedirettore

Florian Steinbacher